

Indice

Protocollo B relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 3

TITOLO I	Disposizioni di carattere generale	3
Articolo 1	Definizioni	3
TITOLO II	Definizione della nozione di «prodotti originari»	4
Articolo 2	Requisiti di carattere generale	4
Articolo 3	Cumulo in uno Stato dell'AELS	4
Articolo 4	Cumulo in Libano	5
Articolo 5	Prodotti interamente ottenuti	6
Articolo 6	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	6
Articolo 7	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	7
Articolo 8	Unità da prendere in considerazione	7
Articolo 9	Accessori, pezzi di ricambio e utensili.....	7
Articolo 10	Assortimenti.....	7
Articolo 11	Elementi neutri	8
TITOLO III	Requisiti territoriali.....	8
Articolo 12	Principio della territorialità	8
Articolo 13	Trasporto diretto	9
Articolo 14	Esposizioni	9
TITOLO IV	Restituzione dei dazi doganali o esenzione dagli stessi	9
Articolo 15	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi	9
TITOLO V	Prova dell'origine	10
Articolo 16	Requisiti di carattere generale	10
Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED	11
Articolo 18	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED	12
Articolo 19	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED	12
Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza.....	12
Articolo 21	Contabilità separata	13
Articolo 22	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED.....	13
Articolo 23	Esportatore autorizzato	14
Articolo 24	Validità della prova dell'origine.....	14
Articolo 25	Presentazione della prova dell'origine	14
Articolo 26	Importazioni con spedizioni scaglionate.....	15
Articolo 27	Esonero dalla prova dell'origine	15
Articolo 28	Documenti giustificativi.....	15
Articolo 29	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi	15

Articolo 30	Discordanze ed errori formali.....	16
Articolo 31	Importi espressi in euro	16
TITOLO VI	Metodi di cooperazione amministrativa	16
Articolo 32	Assistenza reciproca.....	16
Articolo 33	Controllo delle prove dell'origine	16
Articolo 34	Composizione delle controversie.....	17
Articolo 35	Sanzioni	17
Articolo 36	Zone franche.....	17
TITOLO VII	Disposizioni finali	17
Articolo 37	Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine.....	17
Articolo 38	Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito doganale.....	18
Articolo 39	Allegati	18
Allegato I al Protocollo B.....		19
Note introduttive all'elenco dell'Appendice II		19
Allegato II al Protocollo B.....		19
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario		19
Allegato III a al Protocollo B.....		19
Facsimile del certificato di circolazione EUR.1		19
Allegato III b al Protocollo B.....		19
Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED.....		19
Allegato IV a al Protocollo B		19
Testo della dichiarazione d'origine su fattura		19
Allegato IV b al Protocollo B		19
Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED		19
Allegato V al Protocollo B		20
Lista dei paesi e territori, che fanno parte del partenariato euromediterraneo sulla base della dichiarazione di Barcellona adottata alla Conferenza euromediterranea fra la Comunità europea ed i paesi o territori accennati qui sotto:		20

Protocollo B**relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa****TITOLO I Disposizioni di carattere generale****Articolo 1 Definizioni**

Ai sensi del presente Protocollo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per la merce al fabbricante – in uno Stato dell'AELS o in Libano - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Libano;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali come definito conformemente alla lettera g), applicato per analogia;
- i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in uno Stato dell'AELS o in Libano;
- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende le acque territoriali;
- n) con il termine «uno Stato dell'AELS» si intende uno dei seguenti Stati: Islanda, Norvegia o Svizzera¹.

¹ In ragione dell'unione doganale fra la Svizzera e il Liechtenstein i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

TITOLO II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

1. Ai sensi del presente accordo, si considerano prodotti originari di uno Stato dell'AELS:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 5;
 - b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell'AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
 - c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del Protocollo 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Ai sensi del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Libano:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5;
 - b) i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
3. Le disposizioni dell'articolo 1 lettera c si applicano solo se fra il Libano e la Comunità europea sussiste un accordo di libero scambio.

Articolo 3 Cumulo in uno Stato dell'AELS

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 1, sono considerati come prodotti originari di uno Stato dell'AELS se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)², della Bulgaria, della Romania, della Turchia o della Comunità europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno di uno Stato dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1, sono considerati come prodotti originari di uno Stato dell'AELS se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Feroe o di Stati facenti parte del partenariato euromediterraneo, approvato con la Conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, con l'eccezione della Turchia o qualsiasi altro paese coinvolto nel Processo di stabilizzazione e associazione dell'Unione europea³, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno di uno Stato dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in uno Stato dell'AELS non vanno oltre alle operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di quello Stato dell'AELS soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi o regioni di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese o della regione che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in quello Stato dell'AELS.
4. I prodotti originari di uno dei Paesi elencati nei paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna operazione nello Stato dell'AELS in questione, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi o regioni.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto se:
 - a) i Paesi o le regioni d'origine e di destinazione hanno concluso un accordo commerciale preferenziale in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT);
 - b) i materiali e i prodotti utilizzati hanno acquisito il carattere di prodotto originario mediante applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo;

² Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

³ Così come definito nelle conclusioni del General Affairs Council nell'aprile 1997 e della Commissione del 19 maggio 1999 sulla costituzione del processo di stabilizzazione e associazione con gli Stati ad ovest dei Balcani (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo come definiti nella Risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

- c) sono state pubblicate le comunicazioni relative all'adempimento delle condizioni necessarie per il cumulo negli Stati dell'AELS e in Libano.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal momento concordato dalle Parti e pubblicato nei relativi fogli ufficiali.

Gli Stati dell'AELS forniranno al Libano, per il tramite del segretariato dell'AELS, informazioni dettagliate, compresa la data di entrata in vigore e le norme di origine corrispondenti, sugli accordi applicati agli altri Paesi e alle altre regioni elencati nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 Cumulo in Libano

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2, sono considerati come prodotti originari del Libano se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)⁴, della Bulgaria, della Romania, della Turchia, delle Isole Färöer o della Comunità europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 2, sono considerati come prodotti originari del Libano se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Feroe o di Stati facenti parte del partenariato euromediterraneo, approvato con la Conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, con l'eccezione della Turchia o qualsiasi altro paese coinvolto nel Processo di stabilizzazione e associazione dell'Unione europea⁵, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno del Libano. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Libano non vanno oltre alle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Libano soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Libano.
4. I prodotti, originari di Paesi o regioni elencati nei paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna operazione in Libano, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi Paesi o regioni.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto se:
 - a) i Paesi o le regioni d'origine e di destinazione hanno concluso un accordo commerciale preferenziale in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT);
 - b) i materiali e i prodotti utilizzati hanno acquisito il carattere di prodotto originario mediante applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo;
 - c) sono state pubblicate le comunicazioni relative all'adempimento delle condizioni necessarie per il cumulo negli Stati dell'AELS e in Libano.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal momento concordato dalle Parti e pubblicato nei relativi fogli ufficiali.

Il Libano fornirà agli Stati dell'AELS, per il tramite del segretariato dell'AELS, informazioni dettagliate, compresa la data di entrata in vigore e le norme di origine corrispondenti, sugli accordi applicati agli altri Paesi e alle altre regioni elencati ai paragrafi 1 e 2.

⁴ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

⁵ Così come definito nelle conclusioni del General Affairs Council nell'aprile 1997 e della Commissione del 19 maggio 1999 sulla costituzione del processo di stabilizzazione e associazione con gli Stati ad ovest dei Balcani (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo come definiti nella Risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS o in Libano:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti che le Parti estraggono dal mare con le proprie navi, al di fuori delle proprie acque territoriali;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).
2. Le espressioni «le navi delle Parti» e «le navi officina delle Parti» di cui al paragrafo 1 lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
 - a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato dell'AELS o in Libano;
 - b) che battono bandiera di uno Stato dell'AELS o del Libano;
 - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di uno Stato dell'AELS o del Libano, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Paesi, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati dell'AELS o del Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
 - d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di uno Stato dell'AELS o del Libano;
 - e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati dell'AELS o del Libano.

Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
 - a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione per assicurare che le merci restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) il cambiamento d'imballaggio, la scomposizione e composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura e la pressatura di prodotti tessili;
 - e) le semplici operazioni di pittura e levigatura;
 - f) la sbramatura, la sbiancatura parziale o totale, la pilatura e la brillatura di granaglie e riso;
 - g) i procedimenti per la colorazione e la formatura dello zucchero;
 - h) la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;
 - i) l'affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
 - n) il semplice assemblaggio di parti o di articoli allo scopo di formare un prodotto completo, la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;
 - o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)–n);
 - p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o in Libano su quel prodotto.

Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente Protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell'equipaggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III Requisiti territoriali

Articolo 12 Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario enunciate nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati dell'AELS o in Libano, fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 lettera c), gli articoli 3 e 4 e il paragrafo 3 del presente articolo.
2. Le merci originarie esportate da uno Stato dell'AELS o dal Libano verso un altro Stato e successivamente reimportate in uno Stato dell'AELS o in Libano, fatti salvi gli articoli 3 e 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese terzo in questione o nel corso dell'esportazione.
3. Le lavorazioni e le trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano sui materiali esportati da tali Stati e successivamente reimportate non pregiudicano l'acquisizione del carattere originario conformemente alle condizioni fissate nel titolo II, a condizione che:
 - a) tali materiali siano stati interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS o in Libano o che ivi abbiano subito una lavorazione o una trasformazione che vada oltre alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 7 prima dell'esportazione; e
 - b) si possa fornire alle autorità doganali la prova sufficiente che:
 - i) le merci reimportate siano il risultato della lavorazione o della trasformazione dei materiali esportati; e che
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano in applicazione del presente articolo non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è chiesto il carattere originario.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni elencate nel titolo II relative all'acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano. Nondimeno, qualora nell'elenco dell'Allegato II una disposizione relativa al valore minimo di tutti i materiali non originari impiegati sia applicata per determinare il carattere originario del prodotto finale interessato, il valore totale delle materie non originarie impiegate nelle Parti contraenti e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dello Stato dell'AELS interessato o del Libano in applicazione del presente articolo – considerati congiuntamente – non devono superare la percentuale indicata.
5. Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intende l'insieme dei costi accumulati al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano, compreso il valore totale dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni specificate nell'elenco dell'Allegato II e che possono essere considerati come sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6 paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano in virtù del presente articolo devono essere eseguite nell'ambito della procedura di perfezionamento passivo di un sistema analogo.

Articolo 13 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo trasportati direttamente tra le Parti contraenti o attraverso i territori degli altri Paesi e delle altre regioni menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condutture attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente:
 - i) l'esatta designazione della merce;
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito;oppure
 - c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese o in una regione diversi da quelli di menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o in Libano beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti dagli Stati dell'AELS o dal Libano nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato dell'AELS o in Libano;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV Restituzione dei dazi doganali o esenzione dagli stessi**Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi**

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari degli Stati dell'AELS, del Libano o di un Paese o di una regione menzionati negli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in

uno Stato dell'AELS o in Libano, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell'AELS o in Libano ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati alla libera circolazione in uno Stato dell'AELS o in Libano.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli non sono originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi che ricadono sotto l'Accordo. Inoltre, essi non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'Accordo.
6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano, sempre che non sia stato applicato un cumulo con materiali originari degli altri Paesi e delle altre regioni menzionati negli articoli 3 e 4.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, il Libano può chiedere, con l'eccezione dei prodotti menzionati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, che sia prevista la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari o ai prodotti originari utilizzati per la fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
 - a) viene trattenuta un'aliquota del 5 per cento del dazio doganale per quanto concerne i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Libano;
 - b) viene trattenuta un'aliquota del 10 per cento del dazio doganale per quanto concerne i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Libano.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V Prova dell'origine

Articolo 16 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari di uno Stato dell'AELS in Libano e i prodotti originari del Libano in uno Stato dell'AELS beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato IIIa;
 - b) di un certificato di circolazione EUR-MED, il cui modello figura nell'Allegato IIIb;
 - c) nei casi di cui all'articolo 22 paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'Allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED

1. Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli Allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte contraente o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La designazione delle merci dev'essere iscritta senza spaziature nell'apposita casella. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi previsti dal presente Protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato dell'AELS o del Libano rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 nei seguenti casi:
 - quando si tratta di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano, se non è stato applicato un cumulo con materiali originari di uno degli altri Paesi menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente Protocollo;
 - quando si tratta di prodotti originari di uno dei Paesi o regioni menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se non si applica il cumulo con i materiali originari di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente protocollo, sempre che nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.
5. Il certificato di circolazione EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato dell'AELS, del Libano o di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo e se:
 - è stato applicato un cumulo con materiali originari di un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure
 - si intende utilizzare i prodotti come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti esportati in un Paese o in una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure
 - si intende esportare i prodotti dal Paese di destinazione a un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4.
6. Il certificato di circolazione EUR-MED deve essere corredato da una delle seguenti menzioni in inglese apposta nella rubrica 7:
 - se il carattere originario è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4:
«CUMULATION APPLIED WITH...»
 - se il carattere originario non è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4:
«NO CUMULATION APPLIED».
7. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di chiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 o EUR-MED devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la

parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta abusiva.

8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED

1. In deroga all'articolo 17 paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) lo stesso non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
 - b) è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi formali.
2. In deroga all'articolo 17 paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1, a condizione che alle autorità doganali sia fornita la prova soddisfacente che le disposizioni dell'articolo 17 paragrafo 5 sono state rispettate.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, nonché i motivi della sua richiesta.
4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori in virtù del paragrafo 1 devono recare la seguente menzione in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in virtù del paragrafo 2 devono recare la seguente menzione in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ...[luogo e data del rilascio]».

6. La menzione di cui al paragrafo 4 è registrata nella rubrica 7 del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente menzione in inglese:

«DUPLICATE».
3. La menzione di cui al paragrafo 2 è registrata nella rubrica 7 del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o in Libano si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in uno Stato dell'AELS o in Libano. I certificati di circolazione

EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21 Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.
4. Il metodo si fonda sui principi contabili generalmente accettati applicabili nel Paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario deve indicare come sono stati gestiti i quantitativi.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non ottemperi ad altri doveri prescritti dal presente Protocollo.

Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

1. La dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 euro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, la dichiarazione su fattura è compilata nei seguenti casi:
 - quando si tratta di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano, se non è stato applicato un cumulo con materiali originari di uno degli altri Paesi menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente Protocollo;
 - quando si tratta di prodotti originari di uno dei Paesi o regioni menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se non si applica il cumulo con i materiali originari di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente protocollo, sempre che nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.
3. La dichiarazione su fattura EUR-MED è rilasciata se si tratta di prodotti originari di uno Stato membro dell'AELS, del Libano o di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo e se:
 - è stato applicato un cumulo con materiali originari di un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure
 - si intende utilizzare i prodotti come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti esportati in un Paese o in una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure
 - si intende esportare i prodotti dal Paese di destinazione a un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4.
4. Il certificato di circolazione EUR-MED deve essere corredato da una delle seguenti menzioni in inglese:
 - se il carattere originario è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4:
«CUMULATION APPLIED WITH...»

- se il carattere originario non è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4:

«NO CUMULATION APPLIED».

5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è tenuto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Protocollo.
6. La dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli Allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale Allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
7. Le dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna all'autorità doganale del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
8. La dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del Paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso illecito dell'autorizzazione.

Articolo 24 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 e all'articolo 22 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1, un certificato di circolazione EUR-MED, una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED, possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, del Libano oppure di un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell'AELS o in Libano, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1, certificati di circolazione EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Libano in conformità del presente Protocollo oppure in un altro Paese o un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4;
- e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, documenti appropriati, relativi alle lavorazioni e alle trasformazioni avvenute al di fuori degli Stati dell'AELS, del Libano e degli altri Paesi e delle altre regioni menzionati negli articoli 3 e 4, che dimostrano l'adempimento delle condizioni elencate in quell'articolo.

Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22 paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17 paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del Paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1, i certificati di circolazione EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

Articolo 30 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31 Importi espressi in euro

1. Per garantire le disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b) e dell'articolo 27 paragrafo 3 nel caso in cui i prodotti siano fatturati in moneta diversa dall'euro, gli importi nella moneta nazionale dei Paesi e delle regioni menzionati negli articoli 3 e 4 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno dai relativi Paesi e regioni.
2. Una spedizione trae vantaggio dalle disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b) e dell'articolo 27 paragrafo 3 mediante riferimento alla moneta in cui è rilasciata la fattura, conformemente all'importo stabilito dal Paese o dalla regione in questione.
3. Per la conversione nella rispettiva moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto si applica il corso dell'euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e valido dal 1° gennaio dell'anno seguente. Le Parti contraenti si comunicano vicendevolmente gli importi rilevanti.
4. Un Paese può arrotondare l'importo per eccesso o per difetto in virtù della conversione dell'importo nella moneta nazionale. L'importo arrotondato per difetto può differenziarsi al massimo del cinque per cento dall'importo convertito.

Un Paese può lasciare immutati gli equivalenti espressi nella moneta nazionale di un importo in euro, se, al momento dell'adeguamento annuale in conformità del paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima dell'arrotondamento, raggiunge un aumento inferiore al 15 per cento dell'equivalente monetario nazionale. L'equivalente monetario nazionale può rimanere immutato qualora una conversione implichi una diminuzione del controvalore.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine su richiesta di una Parte. Nel procedere a detta revisione, il Sottocomitato tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI Metodi di cooperazione amministrativa**Articolo 32 Assistenza reciproca**

1. Le autorità doganali degli Stati dell'AELS e del Libano si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, gli Stati dell'AELS e il Libano si prestano reciproca assistenza, mediante le loro amministrazioni doganali, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, dei certificati di circolazione EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se questa è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, oppure una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Paese d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno chiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati dell'AELS, del Libano o di altri Paesi e regioni menzionati negli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33, che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che chiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, e i problemi di interpretazione del presente Protocollo vengono sottoposti al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del Paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.

Articolo 35 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36 Zone franche

1. Gli Stati dell'AELS e il Libano adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari degli Stati dell'AELS o del Libano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

TITOLO VII Disposizioni finali

Articolo 37 Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine

1. È istituito un sottocomitato del Comitato misto che si occupa di questioni doganali e relative all'origine.

2. Il Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine scambia informazioni, discute gli sviluppi, prepara e coordina i pareri, procede a lavori preparatori per il miglioramento tecnico delle regole d'origine e consiglia il Comitato misto per quanto concerne:
 - a) le regole d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente al presente Protocollo;
 - b) altri affari affidatigli dal Comitato misto;
 - c) il Sottocomitato fa rapporto al Comitato misto. Il Sottocomitato può sottoporre al Comitato misto proposte sulle attività attinenti alla sua funzione.
3. Il Sottocomitato decide per consenso. Un rappresentante di uno Stato dell'AELS o del Libano presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato.
4. Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente, su domanda di una Parte contraente o su iniziativa interna. Le riunioni si svolgono alternativamente in Libano e in uno Stato dell'AELS.
5. Un ordine del giorno è preparato dal presidente per ogni riunione, d'intesa con le Parti contraenti, e sottoposto alle Parti contraenti al più tardi due settimane prima della riunione.

Articolo 38 Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni del presente Protocollo e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche in uno Stato dell'AELS o in Libano, a condizione che alle autorità doganali del Paese di importazione sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente in conformità alle disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 39 Allegati

Gli Allegati sono parte integrante del presente Protocollo.

Allegato I al protocollo B

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

[\(Vedi pagina 3\)](#)

Allegato II al Protocollo B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

[\(Vedi pagina 8 e segg.\)](#)

Allegato III a al Protocollo B

[Facsimile del certificato di circolazione EUR.1](#)

Allegato III b al Protocollo B

[Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED](#)

Allegato IV a al Protocollo B

[Testo della dichiarazione su fattura](#)

Allegato IV b al Protocollo B

[Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED](#)

Allegato V al Protocollo B

Lista dei paesi e territori, che fanno parte del partenariato euromediterraneo sulla base della dichiarazione di Barcellona adottata alla Conferenza euromediterranea fra la Comunità europea ed i paesi o territori accennati qui sotto:

Algeria

Egitto

Israele

Giordania

Libano

Marocco

OLP, che agisce per conto dell'autorità palestinese (Cisgiordania e Striscia di Gaza)

Siria

Tunisia